



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Parere n. SRCPIE/22/2009/PAR

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 3 giugno 2009, composta dai Magistrati:

Dott. Ivo MONFELI	Presidente
Dott. Ugo REPPUCCI	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Referendario
Dott. Walter BERRUTI	Referendario Relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la richiesta proveniente dal comune di Nizza Monferrato n. 4923 del 30 marzo 2009, recante un quesito in merito all'applicazione di una norma del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) – l'art. 32, lett. g) – nel caso di una convenzione di lottizzazione perfezionata prima dell'entrata in vigore della norma medesima, ma il cui conseguente permesso di costruire sia posteriore, nonché al contenuto della convenzione medesima;

Vista l'ordinanza n. 21/PAR/2009, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Walter Berruti;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il comune istante, con nota a firma del suo sindaco, ha formulato, peraltro in maniera piuttosto confusa, una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, in merito, se bene è dato comprendere, all'applicazione di una norma del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163)– l'art. 32, lett. g) – nel caso di una convenzione di lottizzazione perfezionata prima dell'entrata in vigore della norma medesima, ma il cui conseguente permesso di costruire sia posteriore. Ha chiesto inoltre quali siano gli elementi

indispensabili da inserire nella convenzione accessiva al permesso di costruire.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003 che dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle dette Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre verificare la sussistenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo.

1. La legittimazione a richiedere pareri è dei soli enti previsti dalla citata L. n. 131/2003.

La richiesta di parere in esame è stata sottoscritta dal sindaco del comune di Nizza Monferrato. Tanto basta a renderla ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Non ne inficia l'ammissibilità, invece, la contestuale e singolare istanza che il parere sia inviato a due legali, indicati quali "referenti" del comune di Nizza Monferrato.

Tale istanza può essere semplicemente considerata irrilevante, tuttavia dà occasione di precisare che simili modi di procedere sono da evitare, in quanto contrastanti con la finalità della speciale funzione consultiva della Corte, volta a fornire un ausilio all'amministrazione locale nella complessa e delicata materia della contabilità pubblica e non certo ad incrementare le spese legali, nonché antieconomici.

2. I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Inoltre, come precisato nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

La richiesta di parere in esame può ritenersi afferente la materia della contabilità pubblica come sopra definita, nella parte che riguarda l'applicazione di una norma del Codice dei contratti pubblici – l'art. 32, lett. g) – a lavori pubblici da realizzarsi da parte di titolare di permesso di costruire rilasciato nella vigenza della norma stessa, ma accessivo ad una convenzione di lottizzazione perfezionata anteriormente. Non così per quanto riguarda la formulazione della convenzione urbanistica, questione che non appare riferibile ad un'attività contabile in senso stretto, attenendo piuttosto ad un caso particolare o, più specificamente, gestionale.

Nei limiti sopra evidenziati può dunque esaminarsi il merito.

3. Prevede l'art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (recante il Codice dei contratti pubblici) che le norme della Parte II (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari), Titolo I (Contratti di rilevanza comunitaria) si applicano, tra le altre ipotesi, ai *"lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza"*.

Tale disposizione è stata prima modificata dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 2 D.Lgs. 31 luglio 2007 n. 113 e poi sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1 D.Lgs. 11 settembre 2008 n. 152.

Il Comune chiede se tale disposizione, che comporta, in particolare, la necessità di esperire anche per i menzionati lavori procedura di evidenza pubblica senza eccezioni, sia applicabile nel caso in cui antecedentemente alla sua entrata in vigore sia stata perfezionata una convenzione di lottizzazione, ma non ancora rilasciato il conseguente permesso di costruire.

Come osservato dalla Sezione lombarda di questa Corte, che ha avuto modo di occuparsi di identica questione (parere del 26 novembre 2008 n. 95) lo scopo perseguito dal legislatore è di evitare che, attraverso l'assunzione in via diretta da parte dei privati titolari del permesso di costruire della realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo previsto per il rilascio del permesso, venga eluso il principio dell'evidenza pubblica per l'esecuzione di opere pubbliche.

La norma in discorso costituisce adeguamento agli obblighi comunitari (l'art. 1 del citato D.Lgs. n. 152/2008, che ha sostituito l'art. 32, comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006, è invero espressamente rubricato "Disposizioni di adeguamento comunitario").

Come osservato dal Consiglio di Stato in sede di parere allo schema del D.Lgs. n. 152/2008 cit. (Sezione consultiva per gli atti normativi 14 luglio 2008 n. 2357), la modifica del ridetto articolo 32, comma 1, lettera g) è tesa a recepire le osservazioni della Commissione europea relativamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo. Secondo la

Commissione, invero, la norma precedente risultava in contrasto con le regole di cui alla direttiva 2004/18/CE, laddove veniva conservato il diritto di prelazione in favore del promotore individuato unicamente nel titolare del permesso di costruire.

La descritta *ratio* consiglia un'interpretazione della norma che ne consenta la più ampia applicazione.

I lavori pubblici cui questa testualmente si riferisce sono quelli da realizzarsi da parte dei soggetti privati titolari di permesso di costruire. E' dunque la titolarità di tale permesso presupposto per l'operare della norma in parola, mentre non v'è menzione, ne' spazio per altre situazioni giuridiche soggettive, quali quelle derivanti dall'essere parte di una convenzione urbanistica.

P.Q.M.

Nelle considerazioni sopra esposte è il parere di questa Sezione.

Copia della presente sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 3 giugno 2009.

Il Referendario Relatore
F.to Dott. Walter BERRUTI

Il Presidente
F.to Prof. Avv. Ivo MONFELI

Depositato in Segreteria il 3 giugno 2009
Il Direttore
F.to Dott. Federico SOLA